



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione straordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
POZZO Andrea	Consigliere	Sì
MILLA Paolo	Consigliere	Sì
DA RUOS Barbara Elsa Domenica	Consigliere	Sì
CANNALIRE Francesco	Consigliere	No
REI-ROSA Luisella Marinella	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Consigliere Milla che spiega che si prende atto delle tariffe già approvate dal Consorzio, le tariffe sono leggermente diminuite. Informa che la Giunta applicherà la riduzione per le utenze non domestiche che hanno avuto chiusure o restrizioni a causa del COVID. La Consigliera DA RUOS apprezza l'intervento del Comune che, ricorda, è l'istituzione più vicina al cittadino, chiede infine come si applicheranno le riduzioni basate dall'ISEE. Il Vice Sindaco Ponte risponde che ci sarà un bando.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

VISTO l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2021 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – conferma delle tariffe e definizione scadenze Anno 2021” per mezzo della quale sono state confermate provvisoriamente per l'Anno 2021 le tariffe Tari applicate nell'anno 2020, in attesa della definizione del

nuovo PEF redatto in base al nuovo MTR di ARERA, e sono state fissate le seguenti scadenze delle rate della Tari per l'anno 2021:

- Primo acconto - scadenza 31 maggio 2021 per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fini TARI;
- Secondo acconto - scadenza 31 luglio 2021, per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fini TARI;
- Terza rata a saldo fissata in un'unica soluzione, il 2 dicembre 2021, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe 2021 e scomputando gli acconti.

TENUTO CONTO, che è intenzione dell'amministrazione stabilire delle riduzioni per le utenze non domestiche che, causa il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e che tali riduzioni saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate dall'articolo 6 del DL "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n.73), destinato alle agevolazioni 2021;

CONSIDERATO che il riparto delle risorse assegnate dall'articolo 6 del DL "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n.73) avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno 2021), si riserva di approvare le percentuali di riduzione con successivo atto della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'art. 19 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti che testualmente recita: "E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di definire, con apposito atto deliberativo, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni e possono differire i termini ordinari di versamento del Tributo per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio."

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita:
"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

DATO ATTO che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Comune di Samone in qualità di gestore di una parte del servizio di gestione dei rifiuti per quanto di sua competenza, ha inoltrato in data 12.01.2021 Prot. n. 174 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti evidenziando un’economia TARI 2018 confluita nell’avanzo di amministrazione dell’Ente, tale quota vincolata di avanzo pari ad € 8.993,00 è stata applicata al Bilancio di previsione 2021-2023;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 31.05.2021 – nostro Prot. n. 2940 il Piano Economico Finanziario relativo all’esercizio 2021, pari ad € 190.735,00, approvato dall’Assemblea nella seduta del 27.05.2021 ed allegato alla presente (Allegato a)),
- il Consorzio Canavesano Ambiente il 14.06.2021 - nostro Prot. n. 3205, ha trasmesso le relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati b)-c));
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

CONSIDERATO che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal

DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Samone;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2021 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 190.735,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 74.643,00 pari al 39,13% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 116.092,00 pari al 60,87% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state applicate le seguenti incidenze sui costi:
 - Costi fissi 6% utenze non domestiche 94% utenze domestiche
 - Costi variabili 13% utenze non domestiche 87% utenze domestiche

VISTO il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTI i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A-B);

VISTI i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1-2);

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, oggetto di modifica nel precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Samone dall'anno 2007 il cui costo era condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura di € 55,00 annui che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 – servizio di raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 1, comma 663 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, nonché attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 82/2005 (PAGO PA);

CONSIDERATO che, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
 1. cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;
 2. restanti categorie valori massimi;

RISCONTRATO che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell'Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l'Anno 2021;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 43 del 20.05.2021 è stato approvato l'elenco dei contribuenti Tari Anno 2021 per la riscossione dell'acconto del tributo;
- l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2021 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e si conferma la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 02.12.2021;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'Art. 3 comma 2bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2021 e documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati a) – b) e c) alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, con provvedimento del 27.05.2021;
3. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021:
 - a) suddivisione dei costi fissi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 94% utenze domestiche; 6% utenze non domestiche;
 - b) suddivisione dei costi variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 87% utenze domestiche, 13% utenze non domestiche;
 - c) utilizzo dei coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti **allegati A e B** che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del Regolamento comunale modificato e oggetto del precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, e del PEF Anno 2021 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati **negli allegati 1 e 2**, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2021 sopra citato;
6. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2021 nella misura di € 55,00 annui;
7. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2021 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 02.12.2021;
8. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2021 al 5%;

9. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
10. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
11. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
12. con successiva votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTI Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 29-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI
